

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: “GESTIONE SPIAGGIA, GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO IN MARE, CORSI DI NUOTO” PER IL CENTRO DI SOGGIORNO MOROSINI, ANNO 2020

L'Istituzione Centri Soggiorno gestisce il Centro Soggiorno Morosini sito in via Alberoni n. 51 al Lido di Venezia e il Centro Soggiorno Mocenigo sito a Lorenzago di Cadore (BL) e promuove prevalentemente le seguenti attività:

- a) soggiorni residenziali, riservati ad anziani residenti e non nella Città Metropolitana di Venezia, la cui ammissione è disciplinata da specifica graduatoria, formulata in base ai criteri deliberati dall'Amministrazione Comunale e dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;
- b) soggiorni con finalità ludico-ricreative sia diurni che residenziali rivolti a minori, la cui ammissione è disciplinata da specifica graduatoria, formulata in base ai criteri deliberati dall'Amministrazione Comunale;
- c) soggiorni rivolti ad adolescenti per campeggio, trekking, escursionismo, ecc..., con attività prevalentemente “open air”, oltre che di residenzialità all'interno delle strutture;
- d) soggiorni che rispondano a esigenze convegnistiche, di formazione e aggiornamento, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o richiesti da associazioni culturali, professionali, sindacali, ovvero da scuole ed altri enti o istituti.

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto, secondo quanto di seguito descritto, l'affidamento del servizio gestione spiaggia, gestione del servizio di vigilanza e salvataggio in mare presso il Centro di Soggiorno Morosini sito al Lido di Venezia (via Alberoni 51); tale struttura, per i suoi fini istituzionali, ha in concessione demaniale una spiaggia dell'ampiezza di 15.000 mq con una larghezza del litorale di circa 100 m, la cui apertura è prevista indicativamente per il 15 giugno 2020.

Per il buon funzionamento di tale servizio si richiede quanto segue.

a) Servizio Allestimento

Dal 5 giugno 2020 al 14 giugno 2020 il personale dovrà essere impegnato per predisporre le dotazioni minime di sicurezza previste dalle ordinanze di balneazione, compresa la posa in opera dei pali e delle boe di segnalazione e per l'approntamento della spiaggia (camminamenti, allestimento postazioni, sistemazioni locale ricovero attrezzature ecc...); al termine dei lavori verrà redatto in contraddittorio apposito verbale di consegna.

b) Servizio Disallestimento

Dal 9 settembre 2020 al 15 settembre 2020 il personale dovrà essere impegnato per rimuovere e immagazzinare le dotazioni installate a maggio compresa la rimozione e l'immagazzinamento dei pali, boe di segnalazione e provvederà alle operazioni necessarie alla chiusura della spiaggia e pulizia delle dotazioni (lettini, sdrai ombrelloni ecc...e conseguente ricovero invernale in apposito locale) per la chiusura; al termine dei lavori verrà redatto in contraddittorio apposito verbale di consegna.

c) Servizio Spiaggia

L'orario di funzionamento giornaliero della spiaggia sarà indicativamente il seguente: dal 15 giugno 2020 all'8 settembre 2020 tutti i giorni senza interruzioni (festivi compresi) con il seguente orario di apertura all'utenza: dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

A partire dal 15 giugno 2020 all' 8 settembre 2020 il personale dovrà garantire la fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 19.30 assicurando i seguenti servizi:

- i. **Bagnini di terra:** dalle 8.30 alle 9.30: approntamento, pulizia ed apertura spiaggia; dalle 9.30 alle 18.30: svolgere attività di assistenza e ricevimento clienti (in particolare, trasporto lettini e/o sdraio ed accompagnamento del cliente, previo controllo del possesso dell'apposita bolletta, all'ombrellone prenotato); dalle 18.30 alle 19.30 riassetto, pulizia e chiusura della spiaggia. La pulizia dei bagni dovrà essere prevista almeno due volte al giorno e/o al bisogno (il materiale igienico sanitario sarà a carico dell'Istituzione e le operazioni di pulizia giornaliere dovranno essere puntualmente e tempestivamente registrate su apposito registro indicando orario e nominativo dell'operatore);
- ii. **Servizio salvamento:** dalle 9.30 alle 18.30 - salvamento a mare mediante qualificati assistenti bagnanti muniti del prescritto brevetto, dell'equipaggiamento di legge, e nel numero previsto dalla normativa in relazione all'estensione del litorale in concessione (100 m.) e per tutte le ore e i giorni di apertura.
- iii. **Servizio salvamento Centri Estivi:** dal lunedì al sabato (con l'eccezione del giorno di Ferragosto e degli altri giorni in cui il Centro Estivo non sarà attivo) dalle ore 10.30 alle 12.00 e dalle 15.45 alle 16.30 dovrà essere garantita la presenza di un ulteriore bagnino in acqua per garantire la sicurezza del bagno in mare dei bambini ospiti del Centro Estivo;

d) Servizio aggiuntivo Corsi di nuoto

Si richiede la presenza di un Istruttore di nuoto con brevetto Federazione Italiana Nuoto che organizzi e svolga corsi di nuoto in mare per i ragazzi ospiti del Centro, con lezioni di

gruppo per livello principiante o intermedio, con stili di base rana e libero. Tali corsi dovranno svolgersi in orario antimeridiano da concordare con l'Istituzione, avranno la durata di 1 ora per gruppo e cadenza settimanale (1 ora per gruppo di 10 ragazzi per una volta alla settimana per le due settimane di ogni turno del Centro Estivi), le lezioni andranno integrate con informazioni e spiegazioni pratiche riguardanti la sicurezza in mare, correnti, onde improvvise, meduse, panico. Come da allegato calendario dei turni del Centro Estivo, si prevedono 13 lezioni; il numero delle lezioni potrà subire riduzioni parzialmente o in tutto a giudizio insindacabile dell'Istituzione, senza che nulla sia dovuto alla Ditta per le lezioni non effettuate.

La spiaggia del Centro "F. Morosini" anche se è atipica rispetto ad un normale stabilimento balneare, è soggetta alle medesime norme prescritte dalle Ordinanze del Comune di Venezia e della locale Capitaneria di Porto.

La ditta affidataria nell'espletamento del servizio dovrà osservare dette prescrizioni in maniera rigorosa.

L'affidatario si impegna altresì a fornire tutte le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio di vigilanza e salvamento a mare richieste dall'Ordinanza di Sicurezza balneare vigente n. 52/2019 della Capitaneria di Porto di Venezia e dall'Ordinanza sulle Attività Balneari del Comune di Venezia rep. Ord. n. 227 del 24/04/2018.

L'Istituzione si riserva di variare in diminuzione o di annullare totalmente o in parte i giorni di somministrazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, in relazione alle effettive richieste di soggiorno da parte degli utenti, da autonome scelte aziendali, esigenze impreviste, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, e quanto altro si rendesse necessario.

In tal caso il compenso dovuto dall'Istituzione sarà ricalcolato in base ai servizi effettivamente resi.

La ditta aggiudicataria non potrà opporsi in nessun caso a dette variazioni o annullamenti.

2. MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica. Anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia dovranno

essere presenti nelle postazioni un numero di addetti pari a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Durante il servizio gli assistenti bagnanti saranno tenuti ad osservare i seguenti doveri:

- a) prestare il proprio servizio in modo continuativo, rispettando i turni e gli orari di inizio e fine servizio articolato durante la fascia oraria 8.30 – 19.30; essendo il Centro Soggiorno Morosini struttura residenziale, per motivi di sicurezza dei propri ospiti su apposito registro depositato presso la reception dovrà essere annotato nominativo dell'addetto con orari di entrata ed uscita puntualmente sottoscritti dal dipendente.
- b) non svolgere attività o mansioni diverse da quelle assegnate né assentarsi senza giustificato motivo, salvo casi di forza maggiore, e previa sostituzione con altro operatore abilitato ovvero segnalazione con la prescritta bandiera qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore a trenta minuti nell'arco della giornata;
- c) stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio indossando sempre la prescritta divisa e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili;
- d) mantenere in servizio un contegno e un linguaggio corretto, in ogni circostanza, fornendo la propria collaborazione, a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- e) segnalare con immediatezza alle competenti autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi ovvero sinistro accorso in mare;
- f) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza al pericolante, con divieto di somministrare farmaci. In tal caso, il personale in servizio che ha eseguito l'intervento deve provvedere alla compilazione della scheda/verbale avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti. Il compilatore deve descrivere l'accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell'impianto, il giorno, l'ora, il personale in servizio testimone oculare e non, le generalità dell'infortunato e, qualora quest'ultimo fosse minorenne, le generalità dell'accompagnatore maggiorenne, la residenza dell'incidentato, le generalità dei testimoni oculari; richiedere tempestivamente l'intervento dell'addetto all'infermeria (se presente);
- g) chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;

h) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nell'Ordinanza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Venezia, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

Durante il servizio gli assistenti bagnanti sono tenuti ad osservare le **seguenti direttive**:
rispetto degli orari di inizio e fine servizio;

- a) al cambio turno e/o sostituzione, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo, riportando i sospesi ed ogni utile informazione;
- b) portare il tesserino di riconoscimento in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed immediatamente leggibile;
- c) esporre la bandiera (blu, rossa o gialla) secondo le condizioni meteorologiche e del mare.

Durante il servizio il personale è tenuto ad osservare i seguenti **divieti**:

- a) divieto di assumere comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia;
- b) divieto di abbandono della postazione di vigilanza;
- c) divieto di inizio ritardato e/o abbandono anticipato del turno di servizio;
- d) divieto di abbandonare il turno di servizio fino a quando i colleghi del turno successivo non abbiano preso servizio;
- e) divieto di delegare a terzi la propria mansione;
- f) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un'unica postazione di vigilanza o in un luogo diverso dalla postazione di vigilanza;
- g) divieto di prestare servizio senza indossare la divisa regolamentare;
- h) divieto di utilizzare auricolari/cuffie per l'ascolto della musica che riducono la prestazione uditiva;
- i) divieto di utilizzare cellulari, tablet o altri dispositivi elettronici per motivi estranei al servizio;
- j) divieto di fumare;
- k) divieto di assumere alcoolici;
- l) divieto di preparazione di cibi e bevande;
- m) divieto di riservare sdraio e/o ombrelloni per utenti non soggiornanti nel Centro Soggiorni;
- n) divieto di accettare a qualsiasi titolo denaro o altri atti di liberalità dall'utenza.

Inoltre, il personale ha l'obbligo di lasciare locali e pertinenze del Centro al termine dell'orario di servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Istituzione Centri Soggiorno ogni notizia utile circa l'andamento del servizio. Le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto e, qualora si ravvisino elementi di urgenza, dovranno essere anticipate telefonicamente al Funzionario Responsabile del Centro di Soggiorno o suo incaricato.

Qualora, durante l'espletamento del servizio si riscontrassero disservizi, l'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere immediatamente alla sostituzione del personale resosi responsabile del disservizio stesso.

3. BENI MOBILI DEL SERVIZIO E CUSTODIA

Sarà redatto in contraddittorio tra le parti, prima dell'inizio del servizio, un verbale, sotto forma di inventario, nel quale dovrà essere riportato l'elenco delle attrezzature e/o beni mobili messi a disposizione all'affidatario.

Il verbale dovrà essere sottoscritto contestualmente alla data di inizio del servizio.

Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere svolto con costanza, attenzione, diligenza, spirito di collaborazione verso il Funzionario Responsabile del Centro di Soggiorno e verso i bagnanti.

Nel servizio di vigilanza e salvataggio si intende inclusa anche l'attività di mantenimento in perfetto stato di funzionamento di tutte le attrezzature di salvamento che formano la dotazione delle postazioni.

Dovrà essere predisposta idonea area su indicazione dell'Istituzione per il ricovero di lettini, sdraio e ombrelloni durante l'orario di chiusura della spiaggia. Lettini, ombrelloni e sdraio dovranno essere protetti da catena in acciaio e lucchetti per evitare possibili furti.

Il Centro di Soggiorno tramite il proprio personale si riserva di effettuare controlli sulla consistenza e obsolescenza dei beni e qualora venissero riscontrati deterioramenti tali da non consentire un uso idoneo e corretto, ne verrà chiesta la riparazione e/o sostituzione a spese dell'affidatario.

Altresì sarà redatto in contraddittorio tra le parti, a conclusione del servizio, un verbale, sotto forma di inventario, nel quale dovrà essere riportato l'elenco delle attrezzature e/o beni mobili messi a disposizione all'affidatario e da questi restituiti all'Istituzione.

4. REQUISITI DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato a qualsiasi titolo (comprese anche eventuali collaborazioni esterne, consulenze o qualsivoglia altra fattispecie anche a titolo gratuito) ed avente accesso alla struttura non dovrà avere un'età superiore ai 67 anni.

Il datore di lavoro dovrà presentare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che presterà servizio presso l'Istituzione Centro Soggiorni unitamente ad una dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità che detto personale non si trova nelle condizioni previste dall'art. 609 novies del Codice Penale.

Altresì, sempre al fine di tutelare i soggetti minori presenti nella struttura, prima dell'avvio del servizio, il datore di lavoro dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il personale che presterà servizio presso l'Istituzione Centri di Soggiorno non sia stato condannato per detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti.

Nessun dipendente della ditta potrà avere accesso alla struttura in mancanza di tali dichiarazioni, senza eccezione alcuna, compresi eventuali dipendenti che lavorino anche occasionalmente in sostituzione di altri.

Eventuali disservizi dovuti al mancato accesso presso la struttura di dipendenti a causa della mancanza di tali dichiarazioni saranno imputati esclusivamente alla Ditta, con la conseguente applicazione delle eventuali penali del caso, anche cumulativamente.

Gli assistenti bagnanti addetti al servizio di salvataggio dovranno avere compiuto la maggiore età ed essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento ovvero del brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da altre società autorizzate dal Ministero dei trasporti e della Navigazione.

5. DOTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE POSTAZIONI

L'affidatario dovrà munire ciascun assistente bagnanti di dotazione individuale costituita da:

a) divisa regolamentare (cappello e maglietta di colore rosso con scritta bianca "SALVATAGGIO");

L'affidatario dovrà fornire la postazione di salvamento della seguente dotazione costituita da:

- a) una torretta di avvistamento con piano di seduta alto non meno di 2,00 metri;
- b) pinne;
- c) cannocchiale;
- d) kit per rianimazione;
- e) un megafono;
- f) apparecchio radio ricetrasmittente o un telefono cellulare.

L'affidatario dovrà dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:

- a) n. 1 sfigmomanometro (misuratore di pressione);
- b) n. 1 fonendoscopio;
- c) n. 3 bombole individuali di ossigeno da 1 litro senza riduttore di pressione;
- d) n. 1 set di pronto soccorso(cannule, pallone "ambu"...)
- e) n. 1 una cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

I materiali sanitari dovranno essere tenuti in apposito armadio, fornito dall'Istituzione, che dovrà essere tenuto chiuso a chiave.

La dotazione individuale e quella delle postazioni dovrà essere aggiornata o integrata secondo le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia o le indicazioni di legge in materia, non previste nel presente Capitolato o intervenute successivamente alla data del presente capitolato.

A cura dell'affidatario del servizio sarà inoltre garantito che:

- a) la zona di mare riservata alla balneazione ed interdetta alla navigazione sarà segnalata mediante gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, posti parallelamente alla linea di costa;
- b) il limite delle acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (m.1,60) sarà invece segnalato mediante l'esposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 5 e collegati da una cima galleggiante, con altezza al galleggiamento non inferiore a cm. 15, le cui estremità saranno ancorate al fondo in modo non pericoloso per i bagnanti.

L'assistente bagnante, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle proprie funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità rispondendo direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

6. VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

Il corrispettivo da versarsi alla ditta aggiudicataria verrà determinato, in ogni caso, solo ed esclusivamente sulla base del numero effettivo di giornate di erogazione del servizio, ossia sul prezzo unitario onnicomprensivo giornaliero, al netto del ribasso d'asta, stabilito nel disciplinare di gara.

L'Istituzione è sollevata da ogni responsabilità (organizzativa, economica, ecc.) in caso di rinunce, di mancata presenza, interruzione totale e/o parziale del soggiorno residenziale e/o del Centro Estivo, da parte degli ospiti ammessi (fermo restando che l'Istituzione corrisponderà all'affidatario la tariffa giornaliera per i giorni di effettiva erogazione del servizio).

Il valore complessivo presunto del servizio è pari a € 49.190,00= (o.f.e.) di cui

- € 47.190,00= (o.f.e.) per affidamento servizi**
- € 2.000,00= costi sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.**
- Il costo presunto per la manodopera è di € 38.770,00= (o.f.e.).**

Il costo di tutti i servizi sottoindicati è onnicomprensivo con IVA esclusa.

Per i servizi di cui ai punti a) SERVIZIO ALLESTIMENTO e b) SERVIZIO DISALLESTIMENTO verrà corrisposta la cifra a corpo unico € 8.500= o.f.e., a tale prezzo in sede di esecuzione del contratto si applicherà il ribasso offerto (al netto di oneri di sicurezza ed oneri per l'eliminazione di rischio da interferenza) e verrà corrisposto dall'Istituzione secondo le modalità illustrate meglio sopra.

Per i servizi di cui al punto c) SERVIZIO SPIAGGIA verrà corrisposta la cifra giornaliera € 431,50= o.f.e., e nei giorni di attivazione del Centro Estivo € 480,50= o.f.e.; a tale prezzo in sede di esecuzione del contratto si applicherà il ribasso offerto (al netto di oneri di sicurezza ed oneri per l'eliminazione di rischio da interferenza) e verrà corrisposto dall'Istituzione secondo le modalità illustrate meglio sopra. Il corrispettivo da versarsi all'aggiudicatario verrà determinato sulla base delle giornate di lavoro effettivamente prestate.

Per i servizi di cui al punto d) SERVIZIO AGGIUNTIVO CORSI DI NUOTO per ogni ora di corso somministrata verranno corrisposti €30,00= (trenta) o.f.e. non soggetti a ribasso.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice degli appalti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>Max 70</i>
Offerta economica	<i>Max 30</i>
TOTALE	100

8. FATTURAZIONE

Per i servizi effettuati, l'affidatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo, nella misura stabilita dal contratto da stipularsi con l'Istituzione.

In ottemperanza all'art. 25 del DL 24/04/2014 n. 66, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati, su presentazione di fatture mensili, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento a meno che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente allegato e/o l'affidatario sia inadempiente rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme in materia previdenziale ed assicurativa.

Le fatture dovranno contenere il dettaglio delle singole voci di spesa con i relativi costi.

9. NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per lo svolgimento dei servizi oggetto di tale capitolato, l'affidatario deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene pubblica assumendone i relativi oneri.

Nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del presente affidamento, l'aggiudicatario dovrà applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci. Si obbliga infine a garantire l'osservanza della legge n. 300/70.

L'Istituzione ha il diritto di richiedere all'affidatario, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopra citati, ivi comprese i contratti di lavoro e le probatorie dei versamenti contributivi specifici del personale presente nella struttura.

L'affidatario riconosce che l'Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente. Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra l'Istituzione ed il personale addetto all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituzione medesima comunica all'affidatario, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti in acconto, se la prestazione è in corso di esecuzione, o del saldo, se la prestazione è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti, o comunque secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Nel caso in cui l'affidatario non dovesse comunque adempiere agli obblighi di cui sopra le somme accantonate verranno utilizzate dall'Istituzione Centri Soggiorno per ottemperare ai suddetti obblighi ai sensi dell'art. 30, comma 5) e 6) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'affidatario non può opporre eccezioni all'Istituzione, né ha titolo a risarcimenti danni.

10. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E FINANZIARIA

Aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, servizi analoghi per un importo annuo di almeno euro **50.000,00=** nell'ultimo triennio (2017, 2018 e 2019).

11. INADEMPIENZE, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda i servizi oggetto del presente capitolato, l'Istituzione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento mediante proprio personale o personale esterno all'uopo specificatamente cooptato al controllo periodico con o senza preavviso della qualità delle prestazioni erogate, del personale addetto, dei servizi assicurati agli ospiti, nonché dell'osservanza di quanto disposto dal contratto.

Qualora le persone addette alle verifiche vengano a conoscenza di inadempienze o di irregolarità, si provvederà secondo quanto previsto nel contratto.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, o l'applicazione automatica di penali, l'Istituzione contesterà mediante lettera raccomandata

A/R o tramite PEC, le inadempienze riscontrate assegnando un termine, non inferiore a sette giorni, per la risoluzione di detti inadempimenti; fermo restando la possibilità di presentare da parte dell'affidatario controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso detto termine è facoltà dell'Istituzione comminare le seguenti penalità:

a) mancata attivazione entro il 15 giugno del servizio richiesto nel contratto; sarà attivata **in modo automatico, senza procedere a contestazioni formali**, una penale di € **100,00** per ogni giorno di non attivazione dei servizi o di fornitura delle eventuali attrezzature offerte.

b) mancata sostituzione del proprio personale assente e necessario all'espletamento quotidiano dei servizi; sarà applicata una penale di € **150,00** per ogni giorno di disservizio rispetto all'inadempimento contestato.

c) mancata sostituzione del proprio personale non in possesso delle qualifiche, titoli di studio, esperienza o dichiarazioni del datore di lavoro richiesti; sarà applicata una penale di € **150,00** per ogni giorno di mancata sostituzione.

d) Mancata o incompleta registrazione ove previsto delle operazioni di allestimento, cura e riordino delle attrezzature di spiaggia (sistemazioni lettini e/o sdraio ed ombrelloni, apertura di questi ultimi ogni mattina e conseguente chiusura la sera) nonché mantenimento in stato di ordine e pulizia del tratto di arenile assegnato e/o di pulizia dei bagni; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento;

e) mendace registrazione ove previsto delle operazioni di allestimento, cura e riordino delle attrezzature di spiaggia (sistemazioni lettini e/o sdraio ed ombrelloni, apertura di questi ultimi ogni mattina e conseguente chiusura la sera) nonché del mantenimento in stato di ordine e pulizia del tratto di arenile assegnato e/o di pulizia dei bagni; sarà applicata una penale di € **100,00** per ogni inadempimento; la presente penale è cumulabile con la successiva

f) mancato svolgimento delle operazioni di allestimento, cura e riordino delle attrezzature di spiaggia (sistemazioni lettini e/o sdraio ed ombrelloni, apertura di questi ultimi ogni mattina e conseguente chiusura la sera) nonché del mantenimento in stato di ordine e pulizia del tratto di arenile assegnato e/o di pulizia dei bagni ; sarà applicata una penale di € **100,00** per ogni inadempimento. la presente penale è cumulabile con la precedente.

g) mancata o parziale registrazione della presenza ove previsto; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.

h) Svolgimento di attività o mansioni diverse da quelle assegnate; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.

- i) assentarsi senza giustificato motivo, salvo casi di forza maggiore, o senza previa sostituzione con altro operatore abilitato ovvero senza segnalazione con la prescritta bandiera qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, o comunque determinare un'interruzione del servizio di salvataggio superiore a trenta minuti nell'arco della giornata; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.
- j) mancato stazionamento in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio senza giustificato motivo; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.
- k) prestare servizio senza indossare la prescritta divisa e/o senza le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.
- l) prestare servizio mantenendo spento l'apparecchio radio ricetrasmittente o il telefono cellulare indicato al punto f) delle previste dotazioni individuali; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.
- m) Mancata informazione e/o non tempestiva informazione agli uffici dell'Istituzione di eventuali guasti o avarie dell'apparecchio radio ricetrasmittente o del telefono cellulare indicato al punto f) delle previste dotazioni individuali; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.
- n) mancato rispetto da parte del personale del divieto di utilizzare per fini estranei al servizio cellulari, tablet o altri dispositivi elettronici durante l'orario di servizio; sarà applicata una penale di € **50,00** (cinquanta/00) per ogni inadempimento;
- o) mendace registrazione della presenza ove previsto; sarà applicata una penale di € **150,00** per ogni inadempimento.
- p) mancato rispetto da parte del personale dell'obbligo di lasciare locali e pertinenze del Centro al termine del servizio; sarà applicata una penale di € **50,00** per ogni inadempimento.
- q) mancato rispetto da parte del personale del divieto di consentire l'accesso e/o la permanenza di persone estranee al servizio nei locali e/o nelle aree di pertinenza del Centro; sarà applicata una penale di € **100,00** per ogni inadempimento.
- r) Impiego di personale di cui il datore di lavoro non abbia preventivamente trasmesso le dichiarazioni indicate al paragrafo 3.2 REQUISITI PERSONALE IMPIEGATO, relativamente all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 609 novies del Codice Penale, e all'assenza di condanne per detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti; sarà applicata una penale di € **100,00** per ogni giorno di impiego di ciascun dipendente.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al soggetto affidatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Istituzione.

Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l'istituzione potrà, su suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituzione e previa comunicazione del provvedimento stesso:

- in applicazione delle penalità stabilite nel presente allegato al contratto;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- qualora sia accertata, dopo l'avvio del servizio, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara (sia amministrative, che tecniche);
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto affidatario;
- per la soppressione o il diverso assetto organizzativo di cui al contratto per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio.

Nei casi previsti ai precedenti punti il soggetto affidatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Istituzione deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento del servizio ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Istituzione delibera di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto affidatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Costituisce causa di risoluzione la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e del Codice di comportamento del Comune di Venezia (*delibera di G.C. 703 del 20/12/2013 modificato con Delibera di G. C. n. 21 del 31/01/2014*).

12. ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 10, qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

13. SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero dell'affidatario o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Istituzione dovrà essere avvisata con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).

In caso di proclamazione di sciopero l'affidatario s'impegna comunque a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per garantire il buon funzionamento dei servizi minimi essenziali nell'ambito delle prestazioni di servizi da espletare.

Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'affidatario è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti.

La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'affidatario, sarà detratta dal computo generale dell'appalto.

14. SICUREZZA

In applicazione del Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni è obbligo del soggetto affidatario l'osservanza delle norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, fornendo i necessari indumenti di protezione individuali, al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

E' obbligo del datore di lavoro dell'affidatario formare ed informare adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con la propria attività lavorativa, cioè sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative. L'affidatario si impegna a fornire copia dei programmi informativi e formativi svolti, documentandone i contenuti, le ore di lezione e la frequenza .

L'affidatario prima dell'avvio del servizio deve fornire al committente le informazioni sui rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto

La definizione delle modalità esecutive è oggetto di confronto tra Committente e l'affidatario pertanto il Committente deve promuovere, prima della firma del contratto, una riunione di cooperazione e coordinamento, a seguito della quale sarà elaborato il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Tale documento e' allegato al contratto.

Il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008).Il personale deve essere in possesso di giudizio di idoneità specifica alla mansione rilasciato dal medico competente dell'affidatario.

L'affidatario si assume l'obbligo della costante sorveglianza del lavoro svolto, comunicando al Committente il nominativo del dirigente e preposto alla sicurezza per lo svolgimento degli obblighi di cui agli art. 18 – 19 del D. Lgs 81/2008.

15. CESSIONE DELL'APPALTO E CLAUSOLE ACCESSORIE

E' fatto divieto assoluto all'affidatario di cedere il contratto.

È facoltà dell'Istituzione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento dell'originario affidatario, interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto del presente affidamento, alle condizioni economiche già proposte in sede d'offerta dal primo classificato.

In caso di fallimento del secondo classificato l'amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, per stipulare il nuovo contratto alle condizioni economiche dal secondo classificato.

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Istituzione nell'eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione che comportino la disponibilità di personale idoneo alla gestione del servizio, l'Amministrazione Comunale ritenga più conveniente una gestione in proprio, totale o parziale.

La volontà di recesso viene comunicata all'affidatario con almeno un mese di preavviso mediante raccomandata A/R o tramite PEC.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, e art 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, secondo le finalità e le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

17. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Venezia.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

1) Esperienza del personale impiegato e titoli di studio

Max Punti 35

- | | |
|--|-----------------|
| 1. a - per corsi di aggiornamento specifico | fino a punti 5 |
| 1. b - esperienza specifica nell'attività di bagnino di mare | fino a punti 15 |
| 1. b - esperienza specifica nell'attività di bagnino di terra | fino a punti 10 |
| 1. b - esperienza specifica nell'attività di istruttore di nuoto per bambini | fino a punti 5 |

2) Dotazioni proposte ad integrazione di quanto richiesto al punto 5. DOTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE POSTAZIONI

Max Punti 15

- | | |
|--|------------------|
| 3. a - per postazione di salvamento | fino a punti 7,5 |
| 3. b - per materiale di primo soccorso | fino a punti 7,5 |

3) Programma di attività proposte ad integrazione della manutenzione e pulizia quotidiana

Max Punti 20

3. a numero e tipologia di attività integrative proposte per la manutenzione e pulizia dell'arenile (specificando l'utilizzo di eventuali macchinari)

fino a punti 10

3. b numero e tipologia di attività integrative proposte per la manutenzione e pulizia di spogliatoi e docce (specificando l'utilizzo di eventuali macchinari)

fino a punti 10

N°5 allegati:

- ALLEGATO 1 planimetria assetto estivo
- ALLEGATO 2 Turni Morosini 2020
- ALLEGATO 3 Scheda ALLESTIMENTO SPIAGGIA
- ALLEGATO 4 Scheda DISALLESTIMENTO SPIAGGIA
- ALLEGATO 5 autorizzazione pg2020_129880 attività pulizia